



Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo 01200478275103 del 01/02/2021 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento prot. n.32207/32217 del 20/01/2021 e successive integrazioni prot. nn. 54330 - 55214 del 01/02/2021

Oggetto: P.R. ENGINEERING S.R.L. - Regolamentazione della circolazione in via Doge Michiel al Lido di Venezia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in 10/12/2020 è stata emessa l'ordinanza dirigenziale n.880 che regola la circolazione in viale S. Maria Elisabetta n.4 e via Doge Michiel al Lido di Venezia fino al giorno 30/04/2021;
- in data 20/01/2021 la ditta P.R. ENGINEERING S.R.L ha comunicato la necessità di interdire la circolazione in via Doge Michiel al Lido di Venezia per procedere con operazioni di scarico merci;

Considerato che:

- il Corpo di Polizia Locale – Servizio Polizia di Prossimità Venezia Centro Storico ed Isole ha rilasciato il parere favorevole acquisito con prot. n. 43750 del 26/01/2021;
- via Doge Mochiel è una strada a carattere esclusivamente residenziale, dove sono presenti attività commerciali e l'ufficio postale;
- via Doge Mochiel è priva di marciapiedi e di sezione stradale ridotta e regolata a senso unico di circolazione da via Sandro Gallo verso via Dardanelli;
- ai fini della realizzazione dei lavori risulta necessario occupare con il cantiere parte della carreggiata stradale, tale da non garantire uno spazio libero per il transito in sicurezza dei veicoli;
- al fine della realizzazione dei lavori si rende necessario inibire la circolazione in corrispondenza dell'area di cantiere;
- al fine della realizzazione dei lavori si rende necessario inibire la sosta in corrispondenza dell'area di cantiere;
- l'impresa esecutrice ha comunicato che le lavorazioni saranno eseguite dalle ore 05,00 alle ore 08,00 del giorno 03/02/2021 ;

Riconosciuta l'esigenza di interrompere la circolazione in via Doge Michiel per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori per ragioni di sicurezza e di istituire il doppio senso di marcia nei tratti della via compresi tra l'area dei lavori e le vie Sandro Gallo e Ascalona per permettere ai frontisti di poter entrare/uscire con i propri veicoli dalle rispettive abitazioni;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata con marca da bollo n. n.01180875332498 del 30/11/2020 annullata dall'istante come dichiarato dalla ditta P.R. ENGINEERING S.R.L. e

Direttore ing Simone Agrondi – Dirigente arch. Loris Sartori
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'Istruttoria: Sig.ra Lucia Giordani
viale Ancona 63 - 30172 Mestre – Venezia
PEC: mobilitaltrasporti@pec.comune.venezia.it



acquisita con prot. n. 32207/32217 del 20/01/2021 e successive integrazioni prot. n. 54330 - 55214 del 01/02/2021;

- l'ordinanza dirigenziale n. 880 del 10/12/2020 "Regolamentazione della circolazione in viale S. Maria Elisabetta n.4 e via Doge Michiel al Lido di Venezia";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1 di regolamentare la circolazione in via Doge Michiel, secondo le seguenti disposizioni:

- 1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso in via Doge Michiel e la chiusura per i veicoli provenienti da via Sandro Gallo, viale S. M. Elisabetta e via Ascalona, e per i veicoli percorrenti via Doge Michiel;
- 1.2 istituire la circolazione a doppio senso di marcia nei tratti di via Doge Michiel compresi tra l'area di cantiere e le vie Sandro Gallo e Ascalona. A tal fine segnalare all'intersezione con le stesse la circolazione a doppio senso di marcia;
- 1.3 fissare per i veicoli che da via Ascalona si immettono nella via Doge Michiel l'obbligo di fermarsi, dare la precedenza e la direzione consentita destra e sinistra, nonché per i veicoli che da via Doge Michiel si immettono in via Sandro Gallo l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza;
- 1.4 istituire il limite di massima velocità a 10 Km/h;
- 1.5 istituire il divieto di transito in corrispondenza dell'area di cantiere;
- 1.6 presegnalare la chiusura di via Doge Michiel e segnalare la deviazione in direzione di viale S. M. Elisabetta, via Ascalona;
- 1.7 istituire il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Doge Michiel nel tratto compreso tra via Sandro Gallo e via Ascalona;
- 1.8 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice garantire l'accesso ai passi carrabili prospicienti l'area di cantiere, nonché il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;

Direttore ing Simone Agrondi – Dirigente arch. Loris Sartori
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'Istruttoria: Sig.ra Lucia Giordani
viale Ancona 63 - 30172 Mestre – Venezia
PEC: mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it



- 1.9 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di predisporre tutte le precauzioni e le cautele necessarie affinché il transito pedonale avvenga in assoluta sicurezza;
- 1.10 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di garantire la continuità della circolazione pedonale;
- 2 il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);**
- 3 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;**
- 4 prescrizioni a carattere generale:**
- 4.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori.
- 4.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale (fax 0412746409), da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
- 4.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
- 4.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
- 4.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;
- 4.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- 4.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 4.8 sarà cura della ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dalle ore 05,00 alle ore 08,00 del giorno 03/02/2021.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.



La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Mobilità e Trasporti al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 1 febbraio 2021

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori
(*atto firmato digitalmente)

**Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."

Direttore ing Simone Agrondi – Dirigente arch. Loris Sartori
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'Istruttoria: Sig.ra Lucia Giordani
viale Ancona 63 - 30172 Mestre – Venezia
PEC: mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it